



CAMERA DI COMMERCIO
CASERTA

U.O. REGISTRO IMPRESE

DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE

OGGETTO: Cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese e dal Repertorio Economico Amministrativo - Art. 18 Decreto Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 "Regolamento di attuazione dell'art. 8 delle Legge 29 dicembre 1993, n. 580" e Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Visti gli articoli 4, 15 e seguenti del D. lgs. 165 del 30.03.2001, e successive modifiche ed integrazioni recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze dell'amministrazioni pubbliche";

Vista la determinazione presidenziale n. 8 del 31.05.2024 con la quale lo scrivente è stato nominato, a far data dal 1.6.2024, Conservatore del Registro delle Imprese;

Vista la legge n. 580 del 29.12.1993;

Visto il D.P.R. n. 581 del 7.12.1995 e successive modificazioni;

Visti gli artt. 2188 c.c. e 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. recante "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" che rispettivamente, istituiscono e disciplinano del Registro delle Imprese;

Visto, al riguardo, il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 recante "Regolamento d'attuazione dell'art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580 in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile";
Viste, altresì, la L. 2 novembre 2000, n. 340 recante "Disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi";

Tenuto conto della Legge 7 agosto 1990, n. 241 intitolata "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" recante i principi generali che regolano l'attività amministrativa;

Visto il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 recante "Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti";

Considerati, altresì, i principi ed i criteri di semplificazione introdotti dall'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni con L. 11 settembre 2020, n. 120, in materia di cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese delle posizioni non più operative;

Considerato che le disposizioni normative citate si inquadrano nell'ambito degli strumenti legislativi atti a consentire la cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese delle posizioni individuate, di volta in volta, come affette da specifici elementi sintomatici di inattività;

Ravvisata la necessità di procedere ad un aggiornamento costante dell'anagrafe del Registro Imprese, al fine di migliorare la qualità delle informazioni giuridiche ed economiche ivi contenute;



Preso, dunque, atto dell'elenco predisposto sulla base delle risultanze degli archivi del Registro Imprese di Caserta, contenente n. 942 imprese individuali prive di codice fiscale;

Considerato l'art. 6 lett. f) del D.P.R. 605/1973 che prevede l'obbligo di indicazione del codice fiscale nelle domande di iscrizione, variazione e cancellazione nei registri ed albi tenuti dalla Camera di Commercio;

Visto l'art. 18 del D.P.R. 581/1995 primo comma lett. a), già richiamato, il quale prevede l'obbligatoria indicazione per gli imprenditori individuali iscritti in sezione speciale del codice fiscale e valutato di applicare estensivamente, in ragione della ratio normativa espressa dall'art. 2195 c.c. anche agli imprenditori commerciali la medesima obbligatorietà;

Verificato, per le imprese individuali in elenco, la mancata indicazione del codice fiscale, nonché la marcata vetustà delle stesse, la quale fa presumere l'inoperatività delle stesse;

Considerato che le n. 942 posizioni indicate in elenco sono sprovviste di domicilio digitale;

Essendo stato notiziato l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio, alle imprese individuali interessate, tramite la Comunicazione prot. 32066 del 24/09/2024, pubblicata all'Albo camerale dal 24/09/2024 al 24/10/2024;

Ravvisato che è decorso il termine di 30 giorni, indicato nel preavviso di cancellazione, senza che sia stato comunicato il codice fiscale, né sia stata presentata alcuna regolare domanda di cancellazione, né tantomeno siano state comunicate osservazioni opportunamente documentate, secondo il disposto dell'art. 10 della L. 7/8/1990, n. 241 e s.m.i.;

DISPONE

la cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese e dal Repertorio Economico Amministrativo per mancata indicazione del codice fiscale, di n. 942 imprese individuali, di cui all'elenco Allegato 1 che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 40 comma 6 del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020, è notificato agli interessati entro otto giorni dall'adozione mediante comunicazione all'Albo istituzionale e nella sezione del sito dedicata alle cancellazioni d'ufficio.

Nei quindici giorni successivi è consentito il ricorso al Giudice del Registro delle Imprese (cfr. art. 40, co. 7).

Caserta, data del protocollo

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

dott.ssa Patrizia Marciano

firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005

IL CONSERVATORE

dott. Federico Sisti

firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005